

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Area Edilizia e Sostenibilità
Ufficio Edilizia e Logistica

**Gara a procedura aperta per l'appalto dei lavori di
"Realizzazione Polo Umanistico di Via Roma - Via Zanfarino - Via Diaz"
a basso impatto ambientale
CUP J84G11000070003 - CIG 78606204D4**

FAQ n.1 al 13/05/2019

Quesito 1

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il certificato ISO 14001 deve essere presentato da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, oppure è sufficiente il possesso da parte della sola Capogruppo.

Risposta 1

La capacità da parte dell'appaltatore di essere in grado di adottare ed applicare sistemi di gestione ambientale, mediante apposita certificazione, deve essere dimostrata da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, del consorzio, del GEIE o della rete d'impresa e da tutte le imprese consorziate indicate come esecutrici del servizio.

Si ricorda che l'offerente può essere in possesso alternativamente di una registrazione EMAS, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità. Sono accettate inoltre altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità.

Quesito 2

In relazione al requisito (Certificazione ISO 14001 o equivalente), richiesto al 4° capoverso del punto 3 del paragrafo III.1.1 del Bando di gara, la sottoscritta impresa, partecipando alla gara in qualità di mandante di un R.T.I. di tipo verticale, chiede di conoscere da codesta Spett.le Amministrazione se tale requisito si consideri assolto qualora posseduto dalla sola mandataria del R.T.I. o se, invece, per assolverlo sia necessario ricorrere all'avvalimento di cui al primo periodo del comma 1 dell'art. 89 del D.Lgs 18.04.2016 n. 50.

Risposta 2

Vedasi risposta al quesito n. 1. E' possibile l'avvalimento (cfr. Delibera ANAC N. 1129 del 5 dicembre 2018).

Quesito 3

1. Categorie di lavoro. Si evidenzia che nell'elaborato Computo Metrico Estimativo Opere Strutturali le lavorazioni edili sono attribuite alla categoria OG2. Si chiede un chiarimento in quanto la stessa non è prevista nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Avvalimento. Si chiede conferma che lo strumento dell'avvalimento non possa essere utilizzato per la categoria OG11 mentre che lo stesso possa essere utilizzato per qualificarsi nella categoria OS18-A in quanto la stessa risulta essere inferiore al 10% dell'importo d'appalto.

3. Qualificazione. Ipotizzando un operatore economico qualificato per la categoria prevalente e per il 70% della categoria OG11, si chiede se lo stesso possa qualificarsi nella SIOS, "coprendo" la quota della quale è carente con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente e dichiarando il subappalto del 30% della OG11.
4. Riparametrazione. Si chiede se la stessa verrà effettuata singolarmente su ciascun sub-criterio o sui 70 punti.

Risposta 3

1. Trattasi di refuso, valgono le categorie richieste nel bando e nel disciplinare di gara.
2. Sì.
3. Sì.
4. La riparametrazione avviene esclusivamente sui criteri [a), b), c) e d)]. Non sui sub-criteri e non sul totale dei 70 punti (cosiddetta doppia riparametrazione).

F.to Il RUP
(Ing. Simone Loddo)